

LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2015, N. 11.

“Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 29, comma 1 dello Statuto della Regione Campania, promuove la semplificazione normativa e amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania e rendendo più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino, impresa.
2. Ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia), ed in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ed in particolare con le Comunicazioni della Commissione Europea COM(2011)78 del 23 febbraio 2011 (*Small Business Act*) e COM(2015)215 del 19 maggio 2015 (*Better regulation for better results*), anche alla luce delle proposte formulate dall'OCSE nel rapporto denominato *Better Regulation Europe: Italy* la presente legge annuale di semplificazione introduce strumenti per ridurre gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, nonché gli oneri finanziari e amministrativi a carico delle imprese.
3. La presente legge, in attuazione del principio della libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell'Unione europea, dall'articolo 41 della Costituzione, dall'articolo 7 dello Statuto della Regione Campania in materia di iniziativa economica e coesione economico-sociale, promuove la liberalizzazione delle attività economiche e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, eliminando le indebite restrizioni all'accesso alle attività economiche e d'impresa e assicurando il rispetto dei livelli minimi di regolazione.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, ed in attuazione dell'obbligo di semplificare le procedure e le formalità relative all'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno) recepita dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), la presente legge disciplina, inoltre, il conferimento alle Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura delle funzioni attribuite alle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, definisce la composizione e le competenze dell'Osservatorio regionale dell'artigianato ed istituisce lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP).

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
 - a) alla Regione e agli enti da essa dipendenti;
 - b) agli enti del servizio sanitario regionale;
 - c) agli enti locali per le funzioni amministrative conferite dalla Regione;
 - d) agli altri enti, consorzi, società comunque denominati sottoposti a vigilanza e controllo della Regione.
2. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) i processi di semplificazione e di digitalizzazione sono effettuati in modalità integrata per:
 - a) rendere i siti web sempre più trasparenti, accessibili, utilizzabili sia per la fruizione delle informazioni (cosiddetta *open data*) sia per la erogazione dei servizi nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dall'articolo 50 del decreto legislativo 82/2005;
 - b) permettere a cittadini ed imprese la presentazione di dichiarazioni ed istanze digitali ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 82/2005;
 - c) assicurare l'accesso alle banche dati di interesse pubblico per lo scambio di dati e per la verifica di dati e documenti;
 - d) eliminare ridondanze di dati, documenti, processi, modulistica al fine di ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi diretti ed indiretti;
 - e) costituire il repertorio informatico completo dei procedimenti amministrativi regionali, che è pubblicato sul sito dell'amministrazione, con la indicazione certa della denominazione, dell'iter, dei tempi, dei responsabili, delle istanze, delle norme di riferimento;
 - f) monitorare sistematicamente nel tempo i bisogni di semplificazione amministrativa.

TITOLO II

Qualità della regolazione e misure di semplificazione amministrativa

CAPO I

Strumenti per il riordino normativo e per il miglioramento della qualità della normazione

Art. 3 (Testi unici)

1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, dello Statuto della Regione Campania, presenta al Consiglio regionale disegni di legge contenenti testi unici legislativi e regolamentari che raccolgono e coordinano l'intera disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati.
2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo al fine del riordino, della semplificazione delle disposizioni vigenti e della liberalizzazione delle attività economiche.
3. La redazione dei testi unici avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
 - b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
 - c) ricognizione delle disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo;
 - d) individuazione delle attività libere, delle attività il cui esercizio è subordinato a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con o senza asseverazioni o a Segnalazione

di inizio attività (SIA), disciplinando modalità e termini per l'esercizio dei poteri di controllo da parte delle amministrazioni competenti e individuazione delle attività che in via eccezionale sono sottoposte ad autorizzazioni, licenze, nulla osta o atti di assenso comunque denominati;

e) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa.

4. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinati da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni dello stesso testo unico.

5. In fase di prima attuazione, sulla base dei principi di cui al comma 3, la Giunta regionale predispose e trasmette al Consiglio regionale le proposte di testi unici nelle seguenti materie, nel rispetto della normativa comunitaria e statale di riferimento:

a) agricoltura;

b) attività produttive;

c) turismo;

d) commercio;

e) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia per quanto di competenza regionale.

6. Nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento interno del Consiglio Regionale, l'approvazione dei testi unici regionali avviene, di regola, ai sensi dell'articolo 42 del medesimo regolamento, con modalità volte ad accelerarne il procedimento di formazione.

Art. 4

(Miglioramento della qualità della normazione)

1. Il processo normativo regionale si conforma ai principi di proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità, chiarezza e semplicità delle norme, di cui alla relazione della Commissione Europea al Consiglio ed al Parlamento COM(2011)803 del 23 novembre 2011 e alla Comunicazione della Commissione Europea COM(2013)122 del 7 marzo 2013. A tal fine, in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione 23/CU del 29 marzo 2007 il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale, nel rispetto dei propri ordinamenti, si avvalgono, in particolare dei seguenti strumenti:

a) analisi tecnico normativa (ATN);

b) analisi di impatto della regolazione (AIR);

c) verifica di impatto della regolazione (VIR);

d) clausole valutative;

e) *drafting* normativo.

2. Per assicurare l'utilità e l'efficacia dell'intervento normativo, ogni disegno di legge è corredato, per la sua trattazione a norma dello Statuto regionale, dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione. La mancata presentazione delle suddette relazioni rende improcedibile l'istruttoria e l'esame dei provvedimenti secondo quanto disposto dal Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Art. 5

(Analisi tecnico normativa dei progetti di legge di iniziativa della Giunta Regionale)

1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate e il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti

locali e dà conto della giurisprudenza esistente, della pendenza di giudizi di costituzionalità, sul medesimo o analogo oggetto, di eventuali progetti della stessa materia già in corso, della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti e di eventuali precedenti interventi di delegificazione.

2. L'ATN, nel rispetto della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione 23/CU del 29 marzo 2007, verifica in particolare:

- a) la necessità dell'intervento normativo, considerando anche la possibilità di non intervenire (cosiddetta opzione zero);
- b) l'incidenza ed il coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti della Regione e degli enti locali;
- c) la compatibilità dell'intervento con l'ordinamento nazionale e quello dell'Unione Europea;
- d) l'analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa per superare la frammentarietà del quadro normativo;
- e) la verifica dell'assenza di rilegificazioni e del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa;
- f) gli eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni al fine di tradurli in norme abrogative espresse.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, i metodi di analisi e i modelli di ATN, sottoposti a revisione con cadenza non inferiore al triennio.

Art. 6

(Analisi di impatto della regolazione ed analisi di fattibilità dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale)

1. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico dell'amministrazione regionale e consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese degli interventi normativi proposti, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative, nel rispetto della legge 246/2005 e della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese) e in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione 23/CU del 29 marzo 2007.

2. Per la redazione dell'AIR, il soggetto proponente il disegno di legge procede, secondo quanto definito dal comma 3, a consultare, anche per via telematica, i portatori di interessi particolari pubblici o privati così da quantificare, anche in termini economici, l'impatto della normativa proposta e verificarne l'utilità per la collettività.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definiti, con riferimento ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione individuando, al contempo, le sezioni:
 - 1) dedicate alla valutazione dell'impatto della ipotesi normativa sulle piccole e medie imprese e gli oneri informativi e i relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;
 - 2) dedicate alla valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria come definiti dall'articolo 14 della legge 246/2005;

- b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;
 - c) i metodi di analisi e i modelli di AIR, sottoposti a revisione con cadenza non inferiore al triennio;
 - d) i criteri ed i contenuti generali della relazione annuale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'AIR.
4. In ogni caso la relazione AIR dà, altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria.

Art. 7

(Verifica di impatto della regolazione e clausole valutative)

1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) consiste nella attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità previste e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati nei confronti dei cittadini e delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche
2. Nel rispetto dell'articolo 26, comma 4, dello Statuto della Regione Campania, il Consiglio regionale definisce ai sensi degli articoli da 82 a 95 del Regolamento consiliare:
 - a) i criteri generali e il percorso della VIR;
 - b) i criteri di selezione dei casi, articolandoli in criteri di inclusione e di esclusione;
 - c) i tempi di applicazione della valutazione;
 - d) i metodi di condivisione dei risultati delle VIR effettuate;
 - e) i metodi di analisi e di condivisione relativi alla VIR e i relativi modelli.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio regionale adotta una relazione annuale sulle verifiche e sulla attività di valutazione svolte e sulla periodicità della VIR, evidenziando le modalità attuative, le difficoltà di attuazione, le conseguenze sui destinatari diretti e sulla collettività. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio ed è trasmessa alla Giunta regionale.
4. Il Consiglio regionale individua l'ufficio o l'organo competente per l'attuazione del presente articolo.

Art. 8

(Coordinamento delle attività di rilevazione dell'ATN e dell'AIR dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale)

1. Per realizzare concretamente gli obiettivi del presente Capo, ed in attuazione dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), in coerenza con quanto suggerito dall'OCSE nel rapporto Better Regulation Europe: Italy, è istituito, presso la Giunta regionale, il Nucleo per il supporto e l'analisi della regolamentazione (NUSAR) che:
 - a) redige l'ATN e l'AIR dei disegni di legge elaborati dalla Giunta regionale;
 - b) contribuisce a favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze in materia di ATN e AIR secondo i rispettivi ordinamenti statali e regionali;
 - c) concorre a promuovere il ricorso a tecniche di normazione volte alla semplificazione dei testi e al loro riordino;
 - d) concorre, per quanto di propria competenza, all'individuazione delle forme e delle modalità omogenee di rilevazione dell'AIR e dell'ATN e alla individuazione dei provvedimenti normativi statali e regionali da semplificare o abrogare al fine di favorire, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, l'iniziativa imprenditoriale.
2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 14, comma 9 della legge 246/2005, il Nucleo opera in stretto raccordo con gli indirizzi e le azioni promosse dal Nucleo per il supporto in materia di

ATN e AIR operante presso il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, interfacciandosi altresì, per quanto di competenza, con il Regulatory Scrutiny Board della Commissione Europea di cui all'atto C(2015)326 del 19 maggio 2015.

3. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del NUSAR, con deliberazione di Giunta regionale, da adottare nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse strumentali ed umane, operanti nell'ambito dell'Ufficio Legislativo della Giunta, nel limite massimo di tre esperti con comprovata esperienza nella redazione, analisi e istruttoria dei testi normativi, nella rilevazione della fattibilità economica, nell'analisi statistica, economica e giuridica.

CAPO II

Semplificazione amministrativa

Art. 9

(Tempi certi per la conclusione dei procedimenti)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i termini, non superiori a novanta giorni, per la conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza.

2. Possono essere previsti, in via eccezionale, termini superiori ai novanta giorni nei soli casi in cui, tenuto conto della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, si ritengono indispensabili termini superiori. In quest'ultimo caso, i termini non possono comunque superare i centoventi giorni. Al fine di assicurare tempi certi per la conclusione dei procedimenti, nel rispetto del principio della separazione tra politica ed amministrazione, la Regione è rappresentata in seno alla Conferenza dei servizi prevista dall'articolo 21, comma 13 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) dal dirigente posto a capo della struttura competente o suo delegato.

3. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nei casi in cui disposizioni di legge o di regolamento, nonché il regolamento di cui al comma 1, non fissano tempi procedurali diversi, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale sono fissati in trenta giorni.

Art. 10

(Divieto di richiesta di documenti in possesso dell'Amministrazione)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte di competenza della Regione, i competenti uffici della amministrazione regionale sono tenuti ad acquisire d'ufficio e in modalità telematica, ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012) i dati e i documenti necessari che siano già in loro possesso o direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni centrali o periferiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in tema di controlli.

2. Nel rispetto dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, unitamente alle violazioni previste dal medesimo articolo 74, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 11

(Sanzioni per la burocrazia inefficiente)

1. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 9 non riconducibili a gravi, documentati e giustificati motivi, in caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 10, al dirigente o al funzionario responsabile del procedimento non è attribuito totalmente o parzialmente, in ragione della gravità o della reiterazione della violazione, rispettivamente, il trattamento economico accessorio o l'indennità di risultato.

Art.12

(La Regione in un click)

1. Allo scopo di garantire la piena accessibilità alle informazioni utili ai cittadini e agli operatori economici, la Regione Campania assicura sui siti internet istituzionali anche degli organismi e delle agenzie e degli enti da essa dipendenti, la facile e immediata reperibilità delle informazioni necessarie alla presentazione delle istanze, attuando un programma denominato *La Regione in un click*.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul sito istituzionale della Regione Campania è facilmente acquisibile, da chiunque, la normativa vigente, sia legislativa che regolamentare, in modo da consentire al cittadino di reperire, anche tramite collegamento ipertestuale alla fonte normativa di riferimento, ogni atto o provvedimento amministrativo di attuazione fino al reperimento della relativa modulistica.

3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Carta della cittadinanza digitale campana per garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché per garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici.

4. Per consentire un facile accesso al cittadino, nel sito istituzionale della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione del portale regionale denominata *Come fare per* è implementata con tutta la modulistica relativa e i riferimenti telematici e telefonici dei responsabili dei procedimenti nonché con un glossario dei termini principali di riferimento.

5. La Regione assicura l'archiviazione digitale dei documenti e degli atti cartacei secondo quanto previsto dal decreto legislativo 82/2005 nonché il dialogo telematico tra l'Amministrazione regionale, gli enti strumentali e le altre Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche. La violazione di quanto previsto dal presente comma comporta in capo al dirigente o al funzionario responsabile del procedimento l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11.

6. Il programma di cui al comma 1 individua il responsabile della corretta attuazione delle disposizioni e del rispetto dei tempi previsti dal presente articolo, nonché i compiti specifici spettanti a ciascuna direzione generale per quanto di competenza.

TITOLO III

Semplificazione delle attività economiche

CAPO I

Misure per le attività economiche e l'impresa

Art. 13

(Liberalizzazione delle attività economiche)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, fermo restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali nonché quelle attuative di obblighi comunitari o definiti dalle leggi statali, sono abrogate:

a) le disposizioni che subordinano l'avvio di un'attività economica e d'impresa a limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso, comunque denominati, nonché alla previa iscrizione in albi, elenchi, non giustificati da interessi generali, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche e d'impresa non giustificati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni che impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche e d'impresa o l'ingresso di nuovi operatori economici nel mercato, alterando le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori stessi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le attività libere, le attività il cui esercizio è subordinato a previa comunicazione, le attività subordinate a segnalazione certificata di inizio attività con asseverazione o senza asseverazione e le attività per le quali permane un preventivo atto di assenso. Con la medesima deliberazione sono individuate le disposizioni di legge e di regolamento abrogate o comunque prive di efficacia ai sensi della presente legge ed è assicurato il coordinamento formale con le disposizioni vigenti.

Art. 14

(Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e segnalazione di inizio attività (SIA))

1. Dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 2, ferme restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali nonché quelle attuative di obblighi comunitari o definiti dalle leggi statali, le parole "autorizzazione", "licenza", "concessione non costitutiva", "permesso" o "nulla osta", comunque denominati, ovunque ricorrono nelle leggi regionali con riferimento all'esercizio di attività economiche o d'impresa, sono sostituite, nel rispetto dell'articolo 19 della legge 241/1990, dalle seguenti "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)".

2. In attuazione delle disposizioni in materia di liberalizzazione e, in particolare, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, con la deliberazione prevista dall'articolo 13, comma 2, sono individuate le ulteriori attività il cui esercizio è subordinato a mera comunicazione o a SIA o a SCIA senza asseverazioni e sono individuate le disposizioni regionali prive di efficacia da disapplicare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Art. 15

(Attività sottoposte ad autorizzazione silenzio-assenso)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 e fermo restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali, nonché quelle attuative di obblighi comunitari o definiti dalle leggi statali, nei procedimenti ad istanza di parte disciplinati da leggi regionali, per i quali permane l'atto

preventivo di assenso comunque denominato, il silenzio della amministrazione regionale e delle altre amministrazioni cui la Regione ha conferito l'esercizio di funzioni amministrative, equivale, nel rispetto dell'articolo 20 della legge 241/1990, a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

CAPO II

Misure per la semplificazione per le imprese artigiane

Art. 16

(Suppressione dell'Albo delle imprese artigiane ed annotazione al registro delle imprese)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 è soppresso l'Albo delle imprese artigiane ed è sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle imprese.
2. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge, fermo restando il controllo da parte dell'ufficio competente della Regione.
3. Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'Artigianato).
4. L'annotazione al Registro delle imprese avviene ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
5. Le Camere di commercio trasmettono l'annotazione alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legge 7/2007.
6. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni.
7. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili e ai confidi esercenti un'attività artigiana ai sensi della normativa vigente.
8. Le Camere di commercio mettono a disposizione della Regione, a titolo gratuito, i dati relativi alle imprese artigiane contenuti nella sezione speciale del registro delle imprese e trasmettono al Presidente della Giunta regionale, entro il 30 marzo di ciascun anno, una dettagliata relazione sulle annotazioni, modificazioni e cancellazioni effettuate in relazione ad imprese artigiane.

Art. 17

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2014)

1. All'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 15 (Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Presso gli uffici della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale dell'artigianato, sede del confronto permanente tra le associazioni di categoria e la Regione Campania sulle strategie di sviluppo regionale e sulle iniziative di valorizzazione del comparto.”;
 - b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1 *bis*. L'Osservatorio, anche attraverso i competenti uffici regionali, tra cui le strutture e gli uffici regionali che si occupano di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, e eventuali accordi con le università e i consorzi universitari riconosciuti a livello nazionale ed altri enti rappresentativi a livello nazionale ed operanti in ambito regionale, svolge le seguenti attività:

- a) studio ed analisi delle problematiche strutturali e congiunturali del settore nel contesto economico regionale e nazionale;
- b) monitoraggio delle attività di comparto e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi nel settore.

1 *ter*. L'Osservatorio è composto:

- a) dall'assessore alle attività produttive o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione;
- c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti in ambito regionale;
- d) da due esperti in materia artigianale, designati dall'assessore alle attività produttive;
- e) dal direttore generale della Giunta regionale competente per materia o suo delegato.”.

Art. 18

(Soppressione delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato)

1. Entro trenta giorni dalla data di soppressione dell'Albo delle imprese artigiane, le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11 (Norme per la tenuta degli albi delle imprese artigiane e disciplina delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato) sono soppresse.
2. Entro il termine di cui al comma 1, le Commissioni provinciali e regionale concludono le proprie attività ed i relativi adempimenti.
3. Entro il medesimo termine, la legge regionale 11/1987 è abrogata.

CAPO III

Misure di semplificazione per il cittadino e l'imprenditore

Art. 19

(Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive)

1. Al fine di semplificare la vita produttiva dei cittadini e rendere concretamente possibile l'apertura di una nuova impresa in tempi certi e brevi è istituito lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP).
2. Il SURAP consegue i seguenti obiettivi:
 - a) garantire e favorire la libertà di iniziativa economica, di insediamento e di svolgimento di attività produttive in conformità ai principi riconosciuti dall'Unione Europea;
 - b) valorizzare il potenziale di organizzazione, produttività, innovazione e crescita delle singole imprese e del settore produttivo regionale, adeguando l'attività della pubblica amministrazione alle loro esigenze;
 - c) perseguire lo sviluppo di condizioni di contesto più favorevoli per l'insediamento e per lo sviluppo delle imprese e delle reti di imprese;
 - d) garantire il diritto delle imprese ad operare in un quadro normativo certo e semplificato, al fine di assicurare la massima trasparenza dei procedimenti, riducendo al minimo i margini di

discrezionalità della pubblica amministrazione, i tempi burocratici ed in ogni caso eliminando ogni adempimento non indispensabile;

e) attivare il processo e le condizioni per la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;

f) favorire l'attrazione degli investimenti sul territorio regionale;

g) fornire informazioni sulle opportunità insediative e promuovere il sistema produttivo regionale e l'attività d'impresa.

3. Il SURAP, che opera prevalentemente attraverso canali telematici, persegue l'uniformazione, l'omogeneizzazione e l'interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale gestiti per via telematica dai SUAP.

Art. 20 (Compiti del SURAP)

1. Il SURAP esercita i seguenti compiti:

a) di informazione relativa alle opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, alle normative applicabili, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili per le imprese e ad ogni altra informazione utile disponibile a livello regionale, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59) e dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) di assistenza e consulenza alle imprese, considerando lo specifico progetto in relazione al quale l'operatore si è rivolto allo sportello con l'indicazione degli adempimenti necessari, fornendo tutte le informazioni relative alle varie fasi dell'iter procedimentale;

c) di collegamento tra gli operatori ed i SUAP territorialmente competenti;

d) di supporto e chiarimenti alle imprese al fine di favorire la libertà di iniziativa economica, d'impresa, d'insediamento e di esercizio;

e) di promozione alla messa in rete dei SUAP anche attraverso procedure e sistemi informatici;

f) di assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento nonché delle procedure e formalità relative agli adempimenti necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, allo scopo di favorire l'adozione di procedure e prassi amministrative uniformi nel territorio regionale.

2. Presso il SURAP è istituita una banca dati accessibile per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. La banca dati fornisce, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, le indicazioni dei SUAP competenti, degli adempimenti procedurali, della modulistica nonché dei relativi allegati da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.

3. Le Camere di commercio mettono a disposizione del SURAP, a titolo gratuito, i dati relativi alle annotazioni, modificazioni e cancellazioni effettuate in relazione alle imprese nel rispetto della vigente normativa.

4. Il portale del SURAP interagisce con il portale www.impresainungiorno.it e con i portali già

realizzati dagli enti locali a supporto dei SUAP, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), delle disposizioni di cui al decreto legislativo 82/2005 e delle regole di interoperabilità previste dal sistema pubblico di connettività. Il portale del SURAP e i relativi servizi sono messi a disposizione dei comuni singoli o associati che gestiscono lo sportello unico.

5. Al fine di assicurare l'effettività delle disposizioni di cui al presente Capo è istituito, presso la competente direzione generale della Giunta regionale, l'Ufficio per il SURAP al cui vertice è posto un dirigente interno all'amministrazione. La Giunta Regionale con proprio atto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a riorganizzare la struttura dipartimentale regionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie ad assicurare la dotazione organica ed il corretto ed efficiente funzionamento del suddetto Ufficio.

6. La Giunta regionale è autorizzata a siglare con il Ministero delle attività produttive un accordo quadro per individuare gli strumenti necessari per l'esercizio, nei limiti della vigente normativa, degli interventi sostitutivi nei confronti dei SUAP che non procedono a fornire riscontro alle richieste dei cittadini e degli imprenditori nei tempi previsti dalla vigente normativa.

Art. 21

(Coordinamento regionale per gli Sportelli Unici)

1. Il dirigente dell'Ufficio SURAP di cui all'articolo 20, svolge compiti di gestione e di coordinamento delle attività ed, in particolare, anche con il supporto degli altri uffici regionali competenti:

- a) svolge le funzioni di garante regionale dell'imprenditore, esercitando attività d'impulso nei confronti delle diverse strutture regionali interessate da procedimenti amministrativi in materia di attività economiche e d'impresa, segnalando al Presidente della Giunta le eventuali violazioni dei termini procedurali per consentire l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11;
- b) assicura la realizzazione e l'aggiornamento della banca dati regionale di cui all'articolo 20, comma 2;
- c) effettua il monitoraggio della normativa e dei procedimenti amministrativi e propone le opportune misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- d) cura la diffusione di interpretazioni normative e prassi applicative uniformi e condivise;
- e) monitora l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione delle istruttorie da parte dei SUAP territorialmente competenti;
- f) promuove l'adeguamento e la standardizzazione della modulistica unica e l'omogeneizzazione dei procedimenti;
- g) si interfaccia in modo stabile e permanente, anche per via telematica, ai SUAP territorialmente competenti.

2. Per assicurare una *governance* basata sulla leale collaborazione, sul coordinamento, sulla condivisione, nel rispetto dei termini dei procedimenti, la Giunta regionale promuove ogni utile iniziativa di consultazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione.

TITOLO IV

Norme finanziarie e finali

Art. 22

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 2015 incrementando la Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 1 "*Organi Istituzionali*" Titolo 1 di euro 35.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 4 "*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*" Titolo 1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale, si provvede incrementando la Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 1 "*Organi Istituzionali*" Titolo 1 di euro 200.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 4 "*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*" Titolo 1.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12 della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 2015 incrementando la Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 08 "*Statistica e Sistemi informativi*" Titolo 2 di euro 30.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 4 "*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*" Titolo 1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale, si provvede incrementando la Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 08 "*Statistica e Sistemi informativi*" Titolo 1 di euro 30.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 4 "*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*" Titolo 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 2016 del vigente bilancio regionale incrementando la Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 08 "*Statistica e Sistemi informativi*" Titolo 1 di euro 15.000,00 e la Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 08 "*Statistica e Sistemi informativi*" Titolo 2 di euro 80.000,00, mediante prelevamento dell'importo complessivo di euro 95.000,00 dalla Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 4 "*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*" Titolo 1. Per l'anno 2017 del vigente bilancio regionale si provvede incrementando la Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 08 "*Statistica e Sistemi informativi*" Titolo 1 di euro 15.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 "*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*" Programma 4 "*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*" Titolo 1.
4. A decorrere dall'anno 2018 le quote di spesa annuali sono determinate con legge di bilancio.

Art. 23
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

La Giunta regionale, con deliberazione n. 430 del 24 settembre 2015 ha approvato il disegno di legge, ad iniziativa del Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca e dall'Assessore Amedeo Lepore.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 25 settembre 2015, con il n. 66 del registro generale ed assegnata alla I Commissione consiliare permanente per l'esame, alla II, III, IV e V Commissione speciale in tema di attuazione per la semplificazione amministrativa per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 ottobre 2015.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: "Statuto della Regione Campania".

Articolo 29: "Norme sulla chiarezza dei testi normativi."

Comma 1: "1. Le normative regionali devono caratterizzarsi per chiarezza e semplicità dei testi. Il Consiglio regionale approva testi unici."

Comma 3.

Costituzione 27 dicembre 1947: "Costituzione della Repubblica italiana".

Articolo 41: "Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali."

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 già citata nella nota al comma 1.

Articolo 7: "Iniziativa economica e coesione economico-sociale."

"1. La Regione garantisce e sostiene la libertà e l'attività di impresa in conformità sia alla Costituzione, sia al diritto comunitario e sia alla legislazione statale secondo le regole dello sviluppo ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli internazionali.

2. La Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l'economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale.

3. L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

4. La Regione promuove la competitività del territorio campano e delle imprese che in esso operano ed investono, favorendo il riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree.

5. La Regione opera nel rispetto dei vincoli comunitari ed in raccordo con norme nazionali in tema di stabilità economica.

6. La Regione considera l'uso economicamente efficiente delle risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della collettività amministrata."

Comma 4.

Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE: “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno”.

Articolo 5: “Semplificazione delle procedure.”.

Paragrafo 1: “1. Gli Stati membri esaminano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizi ed al suo esercizio. Laddove le procedure e formalità esaminate ai sensi del presente paragrafo non sono sufficientemente semplici, gli Stati membri le semplificano.”.

Note all'articolo 2.

Comma 2 alinea, lettere a) e b).

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell'amministrazione digitale.”.

Articolo 15: “Digitalizzazione e riorganizzazione.”.

“1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.”.

Articolo 50: “Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.”.

“1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4,

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto."

Articolo 64: "Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni."

"1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
- f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

Articolo 65: “Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.”.

“1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

- a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3. Abrogato.

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Note all'articolo 3.

Comma 1.

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 29 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Comma 1 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Comma 6.

Delibera del Consiglio Regionale 19 luglio 2012: “Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania approvato nella seduta del 19 luglio 2012”.

Articolo 42: “Esame in sede deliberante.”.

- “1. Alla Commissione permanente, a cui è assegnato un progetto di legge in sede deliberante, competono l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale sul testo complessivo.
2. Il Presidente del Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 4 e dall'articolo 54, comma 3 dello Statuto, assegna in sede deliberante i progetti di legge alle Commissioni permanenti.
3. Il Presidente comunica l'assegnazione all'Aula, alla Giunta regionale e ai gruppi consiliari.
4. L'avviso di convocazione della Commissione in sede deliberante deve essere comunicato a tutti i consiglieri regionali, i quali possono partecipare alle sedute della Commissione con facoltà di proporre emendamenti.
5. La Commissione, udito il relatore nominato dal Presidente della Commissione, procede alla discussione e approvazione dei singoli articoli e alla votazione finale sul testo con le modalità stabilite per l'esame in Consiglio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 3 dello Statuto.
6. L'approvazione del progetto di legge è valida, se vota a favore la maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente attesta la avvenuta approvazione della proposta di legge e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio per gli adempimenti conseguenti.
7. Il Presidente del Consiglio dà notizia all'Assemblea dei progetti approvati dalle Commissioni in sede deliberante”.

Note all'articolo 6.

Comma 1 e 3 lettera a), punto 2).

Legge 28 novembre 2005, n. 246 già citata al comma 2 dell'articolo 5.

Articolo 14: “Semplificazione della legislazione.”.

“1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.

2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione;
- b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;
- c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
- d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende

qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
- d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
- e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16. Abrogato.

17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;

e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.

18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.

19. È istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di

presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

- a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
- b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;
- c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.

24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.

24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

- a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
- b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
- c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo.”.

Note all'articolo 7.

Comma 2.

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 26: “Consiglio regionale e sue attribuzioni”.

Comma 4: “4. Il Consiglio, inoltre:

- a) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta

regionale;

b) disciplina con legge il proprio ordinamento contabile;

c) approva la legge finanziaria, il bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione e il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale; approva, con legge, il conto consuntivo al quale sono allegati i conti consuntivi degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione; autorizza con legge l'esercizio provvisorio;

d) disciplina, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, i casi di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche sopravvenuti dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e di componenti la Giunta regionale;

e) decide sulle nomine attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime parere su quelle di competenza della Giunta regionale, nei casi e nelle forme previsti dalla legge regionale;

f) valuta gli effetti delle politiche regionali con particolare riferimento ai programmi di intervento deliberati con legge;

g) propone e vota mozioni di non gradimento e di censura nei confronti degli assessori nei modi previsti dall'articolo 52;

h) delibera l'istituzione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, la loro fusione o soppressione e approva i relativi bilanci;

i) autorizza, in conformità alle previsioni costituzionali, la sottoscrizione delle intese e degli accordi conclusi con stati esteri e con enti territoriali interni ad altri stati; ratifica le intese con altre regioni;

l) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica assicurando la rappresentanza delle minoranze;

m) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

n) può presentare proposte di legge anche costituzionale alle Camere;

o) decide sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale nei modi previsti dall'articolo 52;

p) vigila su tutti i servizi regionali prestati sul territorio”.

Delibera del Consiglio Regionale 19 luglio 2012 già citata nella nota al comma 6 dell'articolo 3.

Articolo 82: “Qualità della legislazione.”.

“1. Il presente titolo ha per oggetto la disciplina generale sull'attività normativa regionale.

2. La Regione Campania, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, conforma il proprio ordinamento ai principi di qualità della legislazione applicati in ambito europeo e condivisi con lo Stato, Regioni e Province autonome in sede di Accordo del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione.

3. L'attività normativa della Regione è improntata, in particolare, ai seguenti principi:

a) programmazione normativa;

b) manutenzione e riordino costanti della normativa;

c) chiarezza, semplicità ed omogeneità dei testi normativi;

d) rispetto delle regole di tecnica legislativa;

e) qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;

f) semplificazione delle procedure;

g) libero accesso agli atti normativi;

h) contenimento degli oneri amministrativi.

4. Il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni consiliari ed il Presidente della

Giunta, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, assicurano, con il supporto tecnico delle strutture preposte all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa e delle altre competenti strutture, il rispetto dei principi di cui al presente articolo.

5. Al fine di migliorare la qualità dei testi normativi, gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa operano in costante collaborazione.

6. Il Consiglio esercita in via preventiva e successiva la funzione di controllo e valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi in rapporto alle finalità perseguite.".

Articolo 95: "Rapporto sulla legislazione."

"1. Il Consiglio regionale, mediante la competente struttura preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa, cura l'elaborazione dell'annuale rapporto sulla legislazione, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, leggi e regolamenti regionali approvati nel periodo considerato.

2. Il Consiglio conferma il Rapporto alle intese definite con le altre Assemblee legislative e con la Conferenza permanente delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, per la redazione coordinata di tale tipo di documento.

3. Il rapporto illustra anche gli esiti della eventuale valutazione di impatto della regolazione e delle politiche pubbliche.

4. Per la elaborazione del Rapporto, su richiesta della struttura di cui al comma 1, le competenti strutture tecniche del Consiglio e della Giunta forniscono tempestivamente i dati e le informazioni di propria competenza.

5. Il Consiglio, attraverso la competente struttura preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa, assicura idonee forme di pubblicazione e divulgazione del Rapporto sulla legislazione anche sul sito istituzionale del Consiglio."

Note all'articolo 8.

Comma 1.

Legge 15 marzo 1997, n. 59: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa."

Articolo 20-ter: "1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;

b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;

c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei

provvedimenti normativi statali e regionali;

d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedurali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali."

Comma 2.

Legge 28 novembre 2005, n. 246 già citata al comma 2 dell'articolo 5.

Articolo 14, comma 9 già citati nella nota al comma 3 dell'articolo 6.

Note all'articolo 9.

Comma 2.

Legge regionale. 9 gennaio 2014, n. 1: "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale."

Articolo 21: "Procedure per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita."

Comma 13: "13. Il rappresentante della Regione in seno alla Conferenza dei servizi è un dirigente designato, di volta in volta, dall'Assessore competente al ramo."

Comma 3.

Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

Articolo 2: "Conclusione del procedimento."

"1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei

procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato."

Articolo 29: "Ambito di applicazione della legge."

"1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di

individuare un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.".

Note all'articolo 10.

Commi 1 e 2.

Legge 12 novembre 2011, n. 183: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)".

Articolo 15: "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse."

"1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. Certificati» e sono premessi i seguenti commi:

«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;

b) all'articolo 41, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»;

d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis. - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). -

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.
 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;
- f) all'articolo 74, comma 2:
- 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà»;
 - 2) è aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02».
2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:
«5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;
 - b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)".

Articolo 71: "Modalità dei controlli".

“1. Le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione precedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso

strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi."

Articolo 74: "Violazione dei doveri d'ufficio".

"1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

- a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;
- b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita; c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02."

Note all'articolo 12.

Commi 3 e 5.

Legge 7 agosto 2015, n. 124 già citata al comma 3.

Articolo 1: "Carta della cittadinanza digitale".

Comma 1: "1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare strumenti per definire il livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;
- b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first), nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;
- c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della

strategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e prevedendo la possibilità di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia, nonché prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico nonché la riduzione del divario digitale sviluppando le competenze digitali di base;

d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi;

e) definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere un coordinamento a livello nazionale;

f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di SPID, anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID;

g) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni;

h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini e assicurare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato, secondo modalità e procedure che garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati;

i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo l'uso di software open source, tenendo comunque conto di una valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili, nonché obiettivi di risparmio energetico;

l) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;

m) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale;

n) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla

realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza, e coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e coordinare le discipline speciali con i principi del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione;

p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche;

q) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità;

r) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.".

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 già citato nella nota la comma 2 dell'articolo 2.

Note all'articolo 14.

Comma 1.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 già citata nella nota al comma 3 dell'articolo 9.

Articolo 19: "Segnalazione certificata di inizio attività - Scia."

"1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione

dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Abrogata.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Comma 2.

Legge 5 giugno 2003, n. 131 citata.

Articolo 1: "Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale."

Comma 2: "2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale."

Note all'articolo 14.

Comma 1.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 già citata nella nota al comma 3 dell'articolo 9.

Articolo 20: “Silenzio assenso.”.

“1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

5-bis. Abrogato.”.

Note all'articolo 16.

Commi 4 e 5.

Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 citato.

Articolo 9: “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.”.

“1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.

7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.

8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.

9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.

10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Legge 2 aprile 2007, n. 40: "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese."

Note all'articolo 17.

Comma 1.

Legge regionale 7 agosto 2014, n. 15: "Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana."

Articolo 7: "Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale dell'artigianato."

Comma 1: "1. Presso gli uffici della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale dell'artigianato. L'Osservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative all'artigianato, nel contesto del quadro economico regionale e nazionale. L'Osservatorio si avvale del supporto di un comitato di indirizzo e di un comitato tecnico-scientifico, le cui composizioni sono determinate con delibera di Giunta regionale, sentite le associazioni regionali dell'artigianato."

Note all'articolo 20.

Comma 1, lettera a).

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 citato.

Articolo 23: "Conferimento di funzioni ai comuni."

Comma 2: "2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo."

Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 citato.

Articolo 3: "Sportello unico."

Comma 2: "2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."

Comma 4.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 già citato nella nota la comma 2 dell'articolo 2.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 15: “Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana.”, così come risulta modificato dalla Legge regionale sopra riportata.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto, dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 15: “Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana.”.

Articolo 7: “Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale dell'artigianato.”.

“1. Presso gli uffici della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale dell'artigianato, sede del confronto permanente tra le associazioni di categoria e la Regione Campania sulle strategie di sviluppo regionale e sulle iniziative di valorizzazione del comparto.

I bis. L'Osservatorio, anche attraverso i competenti uffici regionali, tra cui le strutture e gli uffici regionali che si occupano di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, e eventuali accordi con le università e i consorzi universitari riconosciuti a livello nazionale ed altri enti rappresentativi a livello nazionale ed operanti in ambito regionale, svolge le seguenti attività:

- a) studio ed analisi delle problematiche strutturali e congiunturali del settore nel contesto economico regionale e nazionale;*
- b) monitoraggio delle attività di comparto e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi nel settore.*

I ter. L'Osservatorio è composto:

- a) dall'assessore alle attività produttive o suo delegato con funzioni di Presidente;*
- b) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione;*
- c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti in ambito regionale;*
- d) da due esperti in materia artigianale, designati dall'assessore alle attività produttive;*
- e) dal direttore generale della Giunta regionale competente per materia o suo delegato.*

2. L'attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato concorre:

- a)** alla predisposizione della programmazione regionale per l'artigianato, nell'ambito della qualificazione del sistema delle imprese;
- b)** alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
- c)** alla diffusione delle informazioni sulla realtà artigianale presso le istituzioni e le categorie economiche;
- d)** all'analisi della congiuntura economica della Regione.

3. Per il raggiungimento delle finalità previste al comma 2, lettere a), b, e c) l'Osservatorio regionale dell'artigianato:

- a)** cura la raccolta e l'aggiornamento in una banca dati informatizzata delle principali informazioni del settore, per acquisire sistematicamente i dati dalle fonti già disponibili e attivare le specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
- b)** realizza le indagini, le ricerche, gli studi e le pubblicazioni, anche a carattere monografico, sui temi di particolare rilevanza per il settore.

4. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 12, stipula accordi e convenzioni con enti bilaterali ed istituzioni che hanno competenze in materia di artigianato, in

particolare con l'unione regionale delle camere di commercio, con le associazioni regionali dell'artigianato e con le società e gli istituti di ricerca, per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato.

5. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio regionale dell'artigianato è a titolo gratuito.”.